

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

N.12273

ISTITUTO DI SCIENZE DELL' ALIMENTAZIONE - Avellino

Statuto

Il Presidente

- Visto il D.L.L. 1° marzo 1945, n° 82 ;
- Vista la legge 2 marzo 1963, n° 283;
- Visto il DPCM 26 gennaio 1967 relativo al Regolamento concernente il funzionamento degli Organi di ricerca del CNR per la parte non contemplata dall' Ordinamento dei Servizi ;
- Vista la legge 20 marzo 1975, n° 70;
- Visto il D.P.R. 18 dicembre 1979, n° 696;
- Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n° 382;
- Vista la legge 9 dicembre 1985, n° 705;
- Vista la legge 8 luglio 1986, n° 360;
- Vista la legge 29 aprile 1988, n° 143;
- Vista la legge 18 marzo 1989, n° 118;
- Vista la legge 9 maggio 1989, n° 168
- Visto il DPCM 24 settembre 1987, n° 408;
- Visti il Regolamento per l' Ordinamento dei Servizi, nonché quello del Personale del CNR, di cui al DPCNR n. 6241 in data 7 settembre 1979 modificati da ultimo con DPCNR n. 11320 in data 14 luglio 1990 e con DPCNR n.11698 in data 2 agosto 1991;
- Visto in particolare l'art.18 e l'allegato 3 del citato Regolamento per l'Ordinamento dei Servizi del CNR come da ultimo modificato con il citato DPCNR n.



12272 in data 14 gennaio 1993;

- Viste le deliberazioni del Consiglio di Presidenza, in data 16 gennaio 1990 n.21 ed in data 8 marzo 1990 n.157, della Giunta Amministrativa in data 18 gennaio 1990 n.2 e in data 9 marzo 1990 n.76 e della Giunta Amministrativa nell'esercizio delle funzioni di Consiglio di Amministrazione in data 18 gennaio 1990 n. 559.01.B.;
- Viste le lettere del Ministero dell' Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 25 marzo 1991, Prot. n. EV/625/B/10.0/2.12 e B/10.0/2.33 e 25 ottobre 1991 Prot. n. EV/1992/B/11.7/1 del Ministero del Tesoro in data 18 ottobre 1991 Prot. n. 165718:169191 e della Presidenza del Consiglio Dipartimento Funzione Pubblica in data 8 aprile 1991, Prot. n.73317.6.12.16 in ordine all'approvazione dell'Istituto di Scienze dell' Alimentazione e del relativo organico del personale;
- Ravvisata l'opportunità di provvedere:

DECRETA

ART. 1

E' istituito l' Istituto di Scienze dell'Alimentazione;

L'Istituto ha sede a 83100-Avellino, via Roma, angolo via Rubilli.

ART. 2

L'istituto ha lo scopo di svolgere in modo permanente attività di ricerca, programmata secondo quanto disposto dal successivo art. 5 nel campo della nutrizione e delle tecnologie alimentari secondo il piano di ricerca allegato al



presente provvedimento (all. 1), in armonia con i piani generali e le direttive del CNR.

Nell'ambito delle attività di ricerca sopradette l'Istituto:

- a) intratterrà rapporti di collaborazione con istituzioni scientifiche italiane e straniere;
- b) attuerà accordi di collaborazione, contratti di ricerca e prestazioni per conto terzi;
- c) contribuirà alla formazione ed al perfezionamento del personale scientifico e tecnico, anche nell'ambito di corsi di laurea e di diploma, di dottorati di ricerca, di scuole di specializzazione e perfezionamento e di scuole dirette a fini speciali;
- d) organizzerà ed erogherà servizi tecnico-scientifici di alta qualificazione;
- e) svolgerà ricerche nel campo della normativa;
- f) curerà la documentazione scientifico-tecnica di competenza.

ART. 3

L'attività dell'Istituto può essere articolata in Reparti di ricerca e in Servizi tecnici costituiti con provvedimento del Presidente del CNR su proposta del Direttore, sentito il parere del Consiglio Scientifico. La proposta sarà comunicata all'Ente a cura del Direttore.

L'attribuzione del personale ai Reparti ed ai Servizi è fatta mediante Ordinanza di Servizio del Direttore.

All'attività di ogni Reparto e Servizio è preposto un responsabile nominato dal Direttore, scelto fra il personale a disposizione dell'Istituto.

Sugli atti di cui ai commi precedenti dovrà essere acquisito il parere del Consiglio Scientifico. Le Ordinanze dovranno essere comunicate al CNR a cura del Direttore.



ART. 4

All'Istituto sono preposti:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio Scientifico.

ART. 5

L'incarico di Direttore è conferibile al personale appartenente ai profili di Ricercatore e Tecnologo (livelli professionali I, II e III) secondo la tabella 2, di equiparazione allegata al D.P.R. 12 febbraio 1991, n° 171, a personale di pari livello professionale comandato ai sensi dell'art. 40 della legge 20 marzo 1975 n° 70, e a personale docente universitario secondo le specifiche norme che ne disciplinano lo stato giuridico ed economico, con la procedura di cui al I comma dell'art. 20 dell'Ordinamento dei Servizi Scientifici e Tecnologici, sentiti gli Organi del CNR di cui al punto 4 dell'art. 6 del DLL 1 marzo 1945, n° 82.

Per il personale docente universitario, oltre alla predetta procedura, si applica quella di cui al 7° comma dell'art. 9 della legge 21 febbraio 1980, n°28 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le funzioni di Direttore possono essere affidate anche agli esperti di alta qualificazione tecnico scientifica acquisiti dal CNR ai sensi della legge 29 aprile 1988 n. 143, nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico di direzione risulti determinante per l'attuazione dei progetti commissionati ai citati esperti.

L'incarico di Direttore ha di norma la durata di quattro anni e può essere rinnovato.

Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento e dell'organizzazione dell'Istituto, cura tutte le iniziative dirette al suo potenziamento e sviluppo, svolge



tutte le attribuzioni demandate o delegate dai competenti Organi del CNR, ed è di regola nominato funzionario delegato per l'effettuazione di quelle spese riguardanti l'Istituto per le quali non si provveda direttamente da parte delle competenti strutture dell'Amministrazione Centrale.

A tal fine l'Ente provvede a delegare il Direttore per i limiti di valore e di materia, con le modalità previste dagli artt.30 e 31 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n° 696.

Il Direttore risponde del suo operato ai competenti Organi del CNR.

I membri dei Comitati nazionali, durante il periodo di esercizio della carica, non possono essere nominati Direttori di Istituto.

Il Direttore in particolare:

1) Predispone:

- 1.1 - i programmi di attività dell'Istituto con i relativi piani di spesa e di impegno del personale;
- 1.2 - una relazione annuale sull'attività svolta, con l'indicazione del personale impegnato, corredata dal rendiconto sull'impiego dei fondi avuti a disposizione nello stesso periodo.

2) Formula proposte e cura gli adempimenti riguardanti:

- 2.1 - l'acquisizione di personale;
- 2.2 - l'acquisizione dei collaboratori esterni, secondo la normativa vigente del CNR;
- 2.3 - gli accordi di collaborazione sui programmi di ricerca e di formazione del personale, i contratti di ricerca, le prestazioni a pagamento per conto terzi, l'erogazione di servizi tecnico scientifici e la cessione di beni e licenze;
- 2.4 - lo sviluppo dell'Istituto e la costituzione di Reparti e Servizi tecnici.

3) Provvede a:

- 3.1 - individuare le competenze e le strutture dell'Istituto che possono



eventualmente essere utilizzate per lo svolgimento dei dottorati di ricerca e delle altre attività di cui all'art. 2;

3.2 - convocare i Responsabili dei Reparti e dei Servizi tecnici per l' esame delle attività e dei programmi;

3.3 - proporre al Presidente del CNR la persona, appartenente al personale di ricerca dell'Istituto, che lo dovrà sostituire per periodi definiti di assenza o impedimento.

Gli atti di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono essere trasmessi dal Direttore al CNR corredati del parere del Consiglio Scientifico.

ART. 6

Il Consiglio Scientifico è nominato con provvedimento del Presidente del CNR ed è composto da un totale di undici membri di cui:

- A) cinque esperti designati dal Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente del CNR, sentito il Comitato nazionale per le biotecnologie e la biologia molecolare e la Commissione di consultazione del personale di cui all'art. 39 della legge 20 marzo 1975, n° 70;
- B) cinque rappresentanti eletti dal personale dell'Istituto;
- C) il Direttore.

I componenti del Consiglio Scientifico durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

In caso di vacanze, le sostituzioni devono essere effettuate entro novanta giorni dalla data in cui si sono verificate, con la stessa procedura prevista per la categoria in cui si è avuta la vacanza.

I nuovi nominati resteranno in carica sino al compimento della durata



dell'incarico di coloro che hanno sostituito.

Il Consiglio Scientifico elegge nel suo seno il Presidente, che deve essere persona diversa dal Direttore e dai membri eletti dal personale, nonché il Segretario.

Le spese relative alle missioni ed ai gettoni di presenza dei componenti del Consiglio Scientifico sono a carico della dotazione dell'Istituto.

Il Consiglio Scientifico stabilisce le linee generali delle attività dell'Istituto, svolge opera di consulenza scientifica sulle materie che rientrano nei compiti istituzionali dell'Istituto, in particolare esprime il proprio parere sugli atti di cui al precedente art. 5, ultimo comma, nonché su tutte le altre questioni sottoposte dal Direttore o comunque demandate dalle norme regolamentari del CNR e/o dai competenti Organi dell'Ente.

Il Consiglio Scientifico si aduna di norma tre volte l'anno e, in via straordinaria, quando lo richieda il Presidente del Consiglio stesso od il Direttore dell'Istituto ovvero ne faccia istanza almeno un terzo dei componenti.

Le riunioni del Consiglio Scientifico sono convocate dal Direttore dell'Istituto per espresso incarico del Presidente del Consiglio stesso che ne stabilisce l'Ordine del giorno.

L'avviso di convocazione del Consiglio Scientifico, contenente l'Ordine del giorno della riunione, è comunicato a mezzo "raccomandata" o "telegramma" almeno otto giorni prima della riunione stessa.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Scientifico è richiesta la presenza di almeno due terzi dei componenti.

In caso di assenza del Presidente le riunioni sono presiedute da un Presidente di seduta eletto dai presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Scientifico sono adottate con la maggioranza della metà più uno dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.



I verbali delle riunioni del Consiglio Scientifico sono redatti dal Segretario e vengono inviati, per l'approvazione, a tutti i componenti del Consiglio Scientifico a cura del Direttore.

In caso di assenza del Segretario, si provvede alla designazione di un segretario di seduta tra i presenti.

Copia dei verbali definitivi con gli eventuali pareri difformi di minoranza viene trasmessa all'Amministrazione Centrale del CNR a cura del Direttore.

Il Consiglio Scientifico si riunisce presso la sede dell'Istituto.

Nel caso che il Direttore dell'Istituto ritenga - per eccezionali e motivate ragioni - che una riunione del citato organismo consultivo debba tenersi in sede diversa da quella dell'Istituto stesso, egli deve richiedere al Presidente del CNR apposita autorizzazione.

La richiesta va inoltrata almeno 30 giorni prima della prevista riunione, che potrà avere luogo nella sede proposta solo previa formale autorizzazione del Presidente del CNR.

ART. 7

I membri del Consiglio Scientifico dell'Istituto di cui alla lettera B) primo comma del precedente art. 6 sono eletti a scrutinio segreto dal personale assegnato all'Istituto stesso, e precisamente quello di ruolo, quello comandato ex art. 40 della legge 20 marzo 1975, n° 70, quello a contratto ex art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, fra il personale tecnico-scientifico appartenente ai livelli professionali I, II, III, IV, V e VI.



Le votazioni sono valide se vi partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voti, il più anziano di età.

Alle operazioni di voto presiede una commissione elettorale composta dal Direttore dell'Istituto, da un ricercatore o tecnologo appartenenti al I, II, o III livello professionale e da un dipendente di livello non inferiore all'VIII dell'Istituto stesso, estratti a sorte, i quali redigono e firmano la relazione con i risultati delle elezioni, da trasmettere al CNR.

Per la sostituzione, in caso di vacanza, di uno o più rappresentanti del personale nell'ambito del Consiglio Scientifico, si terrà conto, senza procedere ad altre elezioni e purché i voti ottenuti non siano inferiori a 3, dei risultati delle elezioni di cui sopra per l'intera durata del Consiglio Scientifico, a meno che non siano intervenute variazioni superiori ad un terzo nell'organico del personale assegnato all'Istituto.

ART. 8

Alle spese per il funzionamento dell'Istituto si provvede mediante un'assegnazione determinata annualmente dai competenti Organi Direttivi del CNR, sentito il Comitato nazionale per le biotecnologie e la biologia molecolare sulla base dei preventivi proposti dal Direttore.

Le spese per il funzionamento dell'Istituto, ivi comprese quelle per l'attuazione delle attività di cui all'art. 5, ultimo comma, sono disposte e liquidate in base alle norme per l'amministrazione e la contabilità di cui al D.P.R. 18 dicembre 1979, n° 696, nonché secondo disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia per il CNR.



Per i beni mobili inventariabili di cui all'art. 43 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n° 696, acquistati con fondi del CNR, dovrà essere tenuto l'inventario ai sensi dell'art. 44 del medesimo D.P.R..

Il consegnatario dei beni di cui al comma precedente è il Direttore dell'Istituto, agente responsabile ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n° 696.

ART. 9

Nell'ambito delle attività di cui all'art. 5, ultimo comma, il Direttore ha la facoltà di presentare al Presidente del CNR proposte per la stipulazione di contratti di ricerca per conto terzi tra il CNR ed istituzioni pubbliche o private, per lo svolgimento di programmi di ricerca su argomenti specifici e complementari a quelli dell'Istituto stesso.

Inoltre il Direttore può presentare al Presidente del CNR proposte per la stipulazione di accordi di collaborazione nell'interesse dell'Istituto, tra il CNR ed istituzioni pubbliche o private, ai fini dello svolgimento di programmi di ricerca su argomenti specifici e complementari a quelli dell'Istituto stesso, e di programmi di formazione e perfezionamento di personale, nonché ai fini dell'erogazione di servizi tecnico-scientifici.

Tali proposte dovranno essere accompagnate dal parere del Consiglio Scientifico dell'Istituto.

Per i contratti di ricerca e gli accordi di collaborazione predetti, dovranno osservarsi le modalità previste al riguardo dagli artt. 26 e 27 del Regolamento per l'Ordinamento dei Servizi del CNR.



ART. 10

Con ordinanza del Presidente del CNR, previa deliberazione della Giunta Amministrativa, sentito il parere del Consiglio Scientifico, l'Istituto può essere autorizzato ad erogare servizi tecnico-scientifici per conto terzi, secondo quanto previsto dall'art. 27 del Regolamento per l'Ordinamento dei Servizi del CNR.

Con la medesima ordinanza sono determinate le norme che regolano il rapporto economico tra l'Istituto e i terzi per le prestazioni di cui sopra.

Delle proposte di cui all'autorizzazione predetta e delle determinazioni di cui sopra, dovrà essere stata data comunicazione al competente Comitato.

ART. 11

Per il funzionamento dell'Istituto si provvede mediante l'assegnazione di personale proprio del CNR secondo le relative tabelle organiche.

Inoltre potrà essere utilizzato personale assunto dal CNR ai sensi degli artt. 75, 76 e 77 del Regolamento del Personale e, ove ne ricorrano le condizioni, quello di cui all'art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991, n° 171.

Per il conseguimento delle collaborazioni esterne, di cui all'art. 37 del DPR 16.10.1979 nr. 509, si osservano i criteri di cui al citato art. 77 del Regolamento del Personale.

La proposta di utilizzazione del personale di cui al comma precedente dovrà essere formulata dal Direttore e dovrà essere accompagnata dal parere del Consiglio Scientifico.

Le deliberazioni di assegnazione del personale di cui al precedente comma sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale del CNR.

Presso l'Istituto possono essere ammessi, dal Direttore, per ragioni di studio e



di ricerca scientifica, persone anche di nazionalità non italiana, secondo le norme generali stabilite dal CNR.

Tutte le persone che operano presso l'Istituto dipendono disciplinarmente dal Direttore dell'Istituto stesso.

Le norme di funzionamento dell'Istituto e l'attribuzione dei compiti al personale, debbono risultare da ordini di servizio scritti dal Direttore. Tali ordini di servizio dovranno essere portati a conoscenza di tutto il personale in servizio presso l'Istituto.

I rapporti tecnici delle singole unità operative e la documentazione nominativa del lavoro svolto dal personale tecnico professionale, dovranno essere conservati nell'archivio dell'Istituto.

ART.12

I documenti, con i quali il Direttore dell'Istituto presenta ogni anno al Presidente del CNR la relazione sull'attività di cui all'art. 2, il rendiconto finanziario sull'impiego dei fondi dell'anno precedente, nonché le proposte dei programmi di attività da svolgere nel successivo anno finanziario con i relativi preventivi di entrata e di spesa, dovranno essere presentati, corredati dal parere del Consiglio Scientifico, entro termini all'uopo stabiliti dall'Amministrazione del CNR. Tali termini devono, comunque, essere comunicati al Direttore dell'Istituto con almeno due mesi di anticipo.

Il Direttore dovrà altresì provvedere al rendiconto delle somme erogate a norma dell'art. 31 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n° 696.



ART. 13

L'Istituto ha facoltà di pubblicare e divulgare, salvo nei casi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, le conoscenze ed i risultati derivanti dalle attività e dalle ricerche da esso svolte.

Qualora le ricerche permettano la messa a punto di invenzioni brevettabili, la titolarità del brevetto sarà riservata al CNR, fermo restando il riconoscimento della paternità degli inventori.

Per quanto concerne, invece, le conoscenze ed i risultati derivanti da attività di ricerca svolte in esecuzione di contratti di ricerca o di accordi di collaborazione, i contraenti stabiliranno, di comune intesa, le modalità per la utilizzazione delle conoscenze e dei risultati predetti, nonché per il deposito degli eventuali relativi brevetti, la cui titolarità dovrà essere riservata al CNR, fatta salva diversa pattuizione da concordare di volta in volta.

L'Istituto potrà, comunque, utilizzare ai fini interni le conoscenze ed i risultati di cui al precedente comma.

ART. 14

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si applicano, ai fini del funzionamento dell'Istituto, le norme legislative e regolamentari in vigore per il Consiglio Nazionale delle Ricerche.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Foglio N°

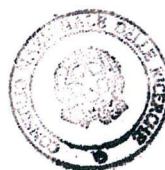
N.12273

ART. 15

Il presente provvedimento ha effetto a partire dalla data odierna.

Roma, li

15 GEN. 1993



Il Presidente

[Handwritten signature]